CAMERA DEI DEPUTATI N. **2846**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PITTALIS, BARELLI, BELLOMO, CALDERONE, ENRICO COSTA, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DAVIDE BERGAMINI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BOSCAINI, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CASTIGLIONE, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE MONTE, DE PALMA, FASCINA, GATTA, GENTILE, LOVECCHIO, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MINARDO, MULÈ, NEVI, ORSINI, PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PIERRO, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, in materia di provvedimenti in favore delle persone sottoposte a ingiusta detenzione

Presentata il 18 marzo 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge rappresenta, innanzi tutto, un atto di sostegno politico da parte del gruppo parlamentare di Forza Italia all'iniziativa legislativa popolare sostenuta dal Partito radicale in materia di ingiusta detenzione. La vicenda di Beniamino Zuncheddu che ha subito trentatré anni di carcere per un reato, triplice omicidio, che non aveva commesso, può essere considerato uno degli emblemi della questione rappresentata dalle ingiuste detenzioni.

Forza Italia, che da sempre ha fatto del garantismo la propria stella polare nelle politiche in materia di giustizia, ha sempre posto grande attenzione al tema dell'ingiusta detenzione, perché la reclusione ingiusta di una persona innocente, oltre a rap-

presentare una tragedia umana, e sovente anche economica, per la vittima e i suoi familiari, rappresenta un grave *vulnus* per lo stato di diritto e per la giustizia.

Al fine di assicurare mezzi di sussistenza immediati a chi, dopo la detenzione, si ritrova spesso in condizioni di indigenza e stigmatizzazione sociale, senza dover attendere i tempi lunghi dei risarcimenti ordinari, la presente proposta di legge procede alla modifica di alcune disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, prevedendo i seguenti punti qualificanti:

a) erogazione di una rendita mensile di importo pari al doppio dell'assegno sociale, ossia circa 1.000 euro, in favore di chi riceve una sentenza di proscioglimento o un provvedimento di archiviazione dopo aver subìto la custodia cautelare;

b) limitazione della durata del sostegno economico, prevedendo la corresponsione della rendita mensile fino al riconoscimento formale della riparazione per ingiusta detenzione o fino a un eventuale processo di revisione;

c) estensione ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione e per errore giudiziario, di cui rispettivamente agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale, delle disposizioni in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, per rendere più veloci le procedure di risarcimento e innalzare il tetto massimo degli indennizzi.

Tale intervento normativo è doveroso poiché, secondo i dati, dal momento dell'assoluzione, del proscioglimento o della revisione di una condanna fino al riconoscimento del risarcimento del danno procurato possono passare molti anni ed è in questo periodo specifico che chi è già stato vittima della cosiddetta « malagiustizia » si può trovare in una condizione altrettanto difficile e drammatica dal punto di vista economico, perché privo delle risorse economiche necessarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 411-*bis *e modifiche agli articoli 425, 532 e 639 del codice di procedura penale, in materia di provvedimenti in favore delle persone sottoposte a ingiusta detenzione)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 411 è inserito il seguente:

« Art. 411-*bis*. – *(Provvedimenti in caso di ingiusta detenzione)* – *1*. Nei casi di cui all'articolo 314, comma 3, con il provvedimento di archiviazione o con la sentenza di non luogo a procedere è ordinata la costituzione di una rendita mensile in favore della persona sottoposta alle indagini quando la stessa abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 315. La rendita, costituita in via provvisoria e immediatamente esecutiva, è pari al doppio dell'assegno sociale a valere sulle risorse della cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 314, comma 4. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all'articolo 315, comma 1. Le somme versate non possono essere ripetute »;

b) all'articolo 425, comma 5, le parole: « dell'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 532, commi 2-*bis* e 2-*ter*, e »;

c) all'articolo 532, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. Se l'imputato prosciolto perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costitui-

sce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha manifestato la volontà di presentare la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 315, con la sentenza di proscioglimento è ordinata la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile in suo favore, di importo pari al doppio dell'assegno sociale, a carico della cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della custodia cautelare sofferta. Nel computo della durata si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 314, comma 4. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all'articolo 315, comma 1. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso in cui il processo si concluda con sentenza di condanna irrevocabile per il reato che ha determinato l'applicazione della custodia cautelare.

2-ter. Le disposizioni del comma 2-*bis* si applicano altresì nei casi di cui all'articolo 314, comma 2 »;

d) all'articolo 639, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Se nella richiesta di revisione o nelle conclusioni è stata manifestata la volontà di presentare la domanda di riparazione dell'errore giudiziario ai sensi dell'articolo 643, ordina altresì la costituzione provvisoria e immediatamente esecutiva di una rendita mensile in favore dell'imputato, di importo pari al doppio dell'assegno sociale, a carico della cassa delle ammende. La durata della rendita non può essere inferiore al doppio della durata della pena espiata e della custodia cautelare eventualmente sofferta. Il diritto alla rendita si estingue se la domanda di riparazione non è presentata entro il termine di cui all'articolo 645. Le somme versate non possono essere ripetute, salvo il caso di rigetto della richiesta di revisione con sentenza irrevocabile ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 132-*bis *delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)*

1. Al comma 1 dell'articolo 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*f-ter)* ai procedimenti di cui agli articoli 315 e 646 del codice di procedura penale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0187930